

RAPPORTO DEL GOVERNO ITALIANO SULL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE N. 167/1988 CONCERNENTE "SALUTE E SICUREZZA NELLE COSTRUZIONI".

In riferimento all'applicazione della Convenzione in esame nella legislazione e nella pratica, ad integrazione di quanto già comunicato con i rapporti precedenti, si segnala quanto segue.

L'entrata in vigore del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 del 2008 meglio conosciuto come "*Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro*" e s.m.i (di seguito T.U.) ha comportato l'abrogazione delle disposizioni sotto elencate:

- DPR 547/1955: norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro;
- DPR 164/1956: norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni;
- DPR 303/1956: norme generali per l'igiene del lavoro;
- D.lgs. 277/1991: norme in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro;
- D.lgs. 626/1994 concernenti disposizioni riguardanti il miglioramento della sicurezza e salute durante il lavoro;
- D.lgs. 493/1996: prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro;
- D.lgs. 494/1996 concernente le prescrizioni minime di sicurezza e salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili: prime direttive per l'applicazione;
- D.lgs. 187/2005: prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche;
- DPR 222/2003: regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.

Il T.U. è stato integrato e corretto dalle disposizioni del D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106. Il citato decreto ha perfezionato il quadro normativo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro rendendolo, oltre che pienamente coerente con le normative internazionali e comunitarie in materia, idoneo a costituire il fondamento giuridico della strategia di contrasto al fenomeno infortunistico.

ARTICOLO 1

Il T.U. al Titolo IV esplicita le misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.

Gli obblighi previsti dalla citata normativa, nei confronti dei lavoratori autonomi, oltre a quello di attenersi alle disposizioni impartite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, sono costituiti da quelli previsti dall'art. 21 del decreto citato che in particolare prevede di:

- utilizzare le attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III;
- utilizzare i dispositivi di protezione individuale;

- munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgono attività in regime di appalto o subappalto.

Tenuto conto che le stesse hanno specifica regolamentazione nelle normative di settore, ai sensi dell'art. 88 del T.U., non trovano applicazione le disposizioni di cui al sopra richiamato Titolo IV relativamente alle lavorazioni consistenti in:

- a) lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;
- b) lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni;
- c) lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera: gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie, nonché i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati all'arricchimento dei minerali, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni;
- d) lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e trasporto dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali;
- e) attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato;
- f) lavori svolti in mare;
- g) attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, purché tali attività non implichino l'allestimento di un cantiere temporaneo o mobile;
- h) lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile;
- i) attività di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, che non comportino lavori edili o di ingegneria civile.

ARTICOLO 2

Per cantiere temporaneo o mobile si intende qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X del T.U..

In particolare rientrano nella definizione: *"i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro, gli scavi, il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile"*. Si veda al riguardo anche l'art. 2 del citato decreto.

PARTE II. DISPOZIONI GENERALI

ARTICOLO 3

In riferimento alla domanda di cui all'articolo in esame nonché alla richiesta di informazioni da parte della Commissione di esperti si rappresenta quanto segue.

Le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale e le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, anche dell'artigianato e della piccola e media impresa, comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono consultate per il tramite della "Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro" di cui all'articolo 6 del T.U..

ARTICOLO 4 e 5

Nel settore dei cantieri, la valutazione dei rischi è costituita dal piano di sicurezza e coordinamento redatto dal coordinatore per la progettazione. Tale documento risponde alla finalità di individuare, analizzare e valutare i rischi presenti nel cantiere, le lavorazioni e le loro interferenze indicando altresì le prescrizioni a cui i datori di lavoro delle imprese esecutrici devono attenersi.

Il piano di sicurezza e coordinamento e, di conseguenza, i piani operativi di sicurezza delle imprese esecutrici devono essere aggiornati in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute all'interno del cantiere.

Con l'allegato XV del T.U. vengono stabiliti i requisiti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e dei piani operativi di sicurezza. Fermo restando il rispetto dei suddetti requisiti minimi, i documenti di cui sopra potranno essere redatti sulla base di linee guida emanate dagli organismi nazionali ed internazionali riconosciuti.

ARTICOLO 6

Ai sensi della normativa nazionale i lavoratori costituiscono parte attiva al processo di sicurezza e salute dei luoghi di lavoro. Tale partecipazione si esplica attraverso la previsione della nomina dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, secondo le modalità previste dalla normativa in questione, nonché attraverso il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 20 del T.U..

Si vedano al riguardo anche gli artt. 18, 20 e 47 del medesimo decreto.

ARTICOLO 7

Il Capo III del Titolo IV del T.U. regolamenta le sanzioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. La modifica che è stata apportata al citato Capo dal D.lgs. 106/2009, ha comportato un miglioramento dell'efficacia dell'apparato sanzionatorio. Il legislatore, in

quest'ottica, ha tenuto conto dei compiti realmente svolti da ciascun attore della sicurezza, favorendo l'utilizzo di procedure di estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi mediante regolarizzazione da parte del soggetto inadempiente (a titolo esemplificativo, la sanzione penale viene comminata nei soli casi di violazione delle disposizioni sostanziali e non di quelle meramente formali, come la trasmissione di documentazione e notifiche). A tal proposito si vedano gli articoli 157 (Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori), 158 (Sanzioni per i coordinatori), 159 (Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti) e infine l'articolo 160 (Sanzioni per i lavoratori autonomi) del T.U..

ARTICOLO 8

L'articolo 90 del T.U. obbliga il committente o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, a designare un coordinatore per la progettazione, qualora in cantiere sia prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici. Gli obblighi del coordinatore sono (art. 91 e 92 del medesimo decreto):

- verificare l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- verificare la corrispondenza tra il piano di sicurezza e di coordinamento e il piano operativo di sicurezza;
- organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Pertanto la designazione dei coordinatori è sempre obbligatoria quando sono presenti più imprese, a prescindere dalle dimensioni del cantiere e dalla tipologia dei rischi presenti.

Per inciso il Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) è obbligatorio per i cantieri in cui è prevista la presenza, anche non contemporanea, di 2 o più imprese ed è regolato dall'articolo 100 e dall'Allegato XV del T.U..

ARTICOLO 9

In riferimento alla domanda di cui all'articolo in esame nonché alla richiesta di informazioni da parte della Commissione di esperti si rappresenta quanto segue.

I progettisti del settore delle costruzioni, nei loro progetti, devono tener conto della sicurezza e della salute dei lavoratori che operano nelle costruzioni, in base all'articolo 90, commi 1 e 1-bis, del T.U., nonché in base all'Allegato XV del medesimo decreto legislativo.

Il citato art.90 obbliga il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell'opera, ad attenersi ai principi e alle misure generali di tutela. Tale obbligo è riferito anche al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente.

ARTICOLO 10

La questione è regolata dall'art.50 del T.U. che attribuisce al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza speciali prerogative, nonché attraverso gli obblighi di cui all'art. 20 del medesimo decreto.

ARTICOLO 11

Ai sensi della vigente normativa e in particolare sulla base delle previsioni di cui all'articolo 20 del T.U., spetta ai lavoratori prendersi cura della propria salute e sicurezza, e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle proprie azioni od omissioni, conformemente alla propria formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro; contribuire, insieme alle figure preposte, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; osservare le disposizioni e le istruzioni impartite; utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza nonché porre in essere tutte le altre azioni che contribuiscono al miglioramento continuo della sicurezza come ad esempio segnalare immediatamente qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità.

ARTICOLO 12

In base a quanto previsto dall'art. 44 del T.U. (Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato) il lavoratore che, in caso di pericolo grave ed immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa e in caso d'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico il lavoratore prende tutte le misure necessarie per evitare le conseguenze di tale pericolo.

Mentre, l'obbligo, a carico del datore di lavoro, di adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa, è previsto dall'art. 18 comma 1 lett. h. del medesimo decreto. Tale obbligo, di portata generale, trova applicazione anche nel settore dei cantieri. Si veda anche l'art.43 del T.U..

Viceversa è demandata al coordinatore per l'esecuzione l'obbligo di sospendere i lavori in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato.

ARTICOLO 13 "SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO"

La normativa di riferimento è individuata nel T.U. ed in particolare il Titolo III (Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale), Titolo IV (Cantieri Temporanei o Mobili), All. XII (Contenuto della notifica preliminare), All. XV (Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili) nonché il DPR 320/56 (Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo), il DPR 321/56 ("Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa") ed infine il D.lgs. 235/2003.

ARTICOLO 14 "PONTEGGI E SCALE"

Per lavoro in quota si intende "*l'attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile*" (art. 107 del T.U.). La questione è disciplinata specificatamente dagli artt. 111 ("*Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota*"), 113 ("*Scale*") e 116 ("*Obblighi dei datori di lavoro concernenti l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi*") del citato decreto. In particolare ai fini della riduzione di detto rischio, il datore di lavoro è tenuto a scegliere "*le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure*".

L'utilizzo di ponteggi fissi è subordinato all'autorizzazione di costruzione e impiego da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell'art. 131 ("*Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego*").

Ed è obbligatorio provvedere alla redazione "*di un piano di montaggio, uso e smontaggio-Pi.M.U.S.*" ai sensi dell'art. 134 e dell'allegato XXII del citato decreto; nonché alla formazione di apposito personale preposto al montaggio e allo smontaggio del ponteggio (art.136).

L'obbligo della redazione del *Pi.M.U.S.* è del datore di lavoro che può redigerlo anche per il tramite di una "persona competente", che per esperienza, conoscenza e professionalità tecnica sia in grado di elaborarlo. Restano fermi gli obblighi di manutenzione e revisione, da parte del preposto, previsti all'art. 137 del medesimo decreto.

Si vedano al riguardo anche la "*Linea Guida per l'esecuzione di lavori temporanei in quota con l'impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante ponteggi metallici fissi di facciata Montaggio, smontaggio, trasformazione Ponteggi*" e la "*Linea Guida per l'esecuzione di lavori temporanei in quota con l'impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi*" che forniscono indicazioni relative ai contenuti minimi del documento di valutazione dei rischi, ai criteri di esecuzione ed alle misure di sicurezza da adottare nei cantieri edili per lo svolgimento dell'attività di montaggio, smontaggio e trasformazione di tali attrezzature di lavoro, in cui il lavoratore è esposto costantemente al rischio di caduta dall'alto.

Si vedano al riguardo anche gli articoli 122 e l'allegato XVIII .

**ARTICOLO 15 (" ATTREZZATURE E ACCESSORI DI SOLLEVAMENTO" -
ARTICOLO16 (" MATERIALE DI TRASPORTO,APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO,
MOVIMENTAZIONE DEI MATERIALI")**

Tutte le attrezzature di lavoro, così come definite dall'art. 69 del T.U. (*"qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all'attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro"*) devono essere rispondenti ai requisiti previsti dal Titolo III del medesimo decreto.

L'art. 71 del citato decreto, modificato dal D.lgs. 106/2009, individua le misure da adottare circa l'installazione e l'utilizzazione nonché tutti gli altri accorgimenti per l'uso corretto delle stesse.

Con l'art. 71, comma 8, viene posto l'obbligo di utilizzo *"secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti"* nonché di controllare l'attrezzatura in relazione alle condizioni di installazione e in relazione *"al montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località"* nonché gli obblighi di manutenzione e della registrazione degli interventi di controllo.

Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro deve provvedere ad un'appropriata formazione ed informazione e specifico addestramento dei lavoratori (artt. 36 e 37 del T.U.).

Inoltre per alcune attrezzature di lavoro (elencate nell'allegato VII del T.U.), sussiste l'obbligo per il datore di lavoro della verifica periodica secondo la frequenza indicata nel medesimo allegato.

Il soggetto titolato ad effettuare la verifica di primo impianto di attrezzature di lavoro (di cui all'art. 4 del D.M. 329/2004), è esclusivamente l'ISPESL (per effetto dell'art. 9 comma 6 lett. e) del T.U.).

A tal proposito si vedano anche le *"Prime indicazioni operative modificate apportate dal D.Lgs. 106/2009 al Titolo III del D. Lgs. 81/2008"* divulgato dal Coordinamento tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e Province Autonome, Gruppo di lavoro interregionale "Macchine e impianti".

Mentre l'allegato VI prescrive che *"il sollevamento di persone sia effettuato soltanto con attrezzature di lavoro e accessori previsti a tal fine"*. Solo in casi eccezionali *"possono essere utilizzate per il sollevamento di persone attrezzature non previste a tal fine a condizione che siano state prese adeguate misure in materia di sicurezza, conformemente a disposizioni di buona tecnica che prevedono il controllo appropriato dei mezzi impiegati e la registrazione di tale controllo. Qualora siano presenti lavoratori a bordo dell'attrezzatura di lavoro adibita al sollevamento di carichi, il posto di comando deve essere occupato in permanenza. I lavoratori sollevati devono disporre di un mezzo di comunicazione sicuro con il posto di comando. Devono essere prese le opportune misure per assicurare la loro evacuazione in caso di pericolo"*.

Si vedano al riguardo anche l'art. 70, commi 1,2,3; l'art.73 e l'Allegato V del T.U..

ARTICOLO 17 “IMPIANTI, MACCHINE, ATTREZZATURE ED UTENSILI”

Per quel che riguarda la formazione dei lavoratori, vale quanto già rappresentato alla risposta relativa all'articolo 15.

La legislazione di riferimento per la costruzione delle attrezzature a pressione e agli insiemi è individuata dal D.lgs. 25 febbraio 2000, n.93 di recepimento della direttiva 97/23/CE e dal D.lgs. 27 settembre 1991, n. 311 di recepimento delle direttive n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE.

Per quanto concerne, invece, la messa in servizio e l'utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi, le stesse sono disciplinate dal DM 1 dicembre 2004, n. 329. A norma del suddetto decreto, sono previste *“verifiche di «primo impianto», ovvero di «messa in servizio, verifiche periodiche, verifiche di riqualificazione periodica e verifiche di riparazione o modifica”* (art.1).

Si vedano al riguardo anche il DM 29 febbraio 1988, il DM 23 settembre 2004, il DM 17 gennaio 2005 e le attrezzature elencate nella seconda metà dell'allegato VII (Verifiche di attrezzature) del T.U..

ARTICOLO 18 “LAVORI IN QUOTA COMPRESI I TETTI”

Il T.U. considera come *“lavoro in quota”* qualsiasi attività lavorativa che esponga il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto un piano stabile (art 107).

In relazione ai ponteggi a partire da un'altezza superiore a 20 m o non conformi agli schemi tipo del Libretto di autorizzazione ministeriale è necessario ricorrere ad una progettazione ad hoc. Mentre per quanto concerne la prevenzione a rischio caduta dal tetto, non ci sono norme di prevenzione relative alla pendenza. Esistono però Buone Prassi e una Linea Guida del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali redatta in collaborazione col Ministero della Salute e l'ISPESL *“per l'esecuzione di lavori temporanei in quota con l'impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi”*.

Per la prevenzione di cadute dal tetto, inoltre, si richiede che il parapetto di protezione al livello sia pari ad 1.20 m di altezza, anziché 1.0 m (misura prevista negli altri casi). Dando per scontata la priorità di adozione di dispositivi di protezione collettiva, si sottolinea che i DPI devono essere conformi al D.lgs. 4 dicembre 1992 n. 475, e s.m.i (Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale).

Si ricorda anche il D.lgs. 235/2003 *“Attuazione della Direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori”* contenente disposizioni generali e specifiche relative ai requisiti minimi di sicurezza e salute per l'impiego delle attrezzature di lavoro più frequentemente utilizzate nell'esecuzione di lavori temporanei in quota: ponteggi, scale portatili a pioli e sistemi di accesso e posizionamento mediante funi.

Si vedano al riguardo il Capo II del Titolo IV e gli allegati da XVIII a XXIII, tutti del T.U., con particolare riferimento agli articoli 111, 112, 115, 116, 122, 123, 126, 128, 131, 132, 133, 136 e 148.

ARTICOLO 19 " SCAVI, POZZI, STERRAMENTI, LAVORI SOTTERRANEI E TUNNEL "

La normativa di riferimento è il DPR 320/1956. Si vedano al riguardo anche gli articoli da 118 a 121 del T.U. (Capo II, Sezione III – Scavi e fondazioni).

ARTICOLO 20 "PARATOIE E CASSONI"

I requisiti previsti sono disciplinati dall'art. 149 ("Paratoie e Cassoni") del T.U. in base al quale è richiesta l'adeguatezza dei materiali utilizzati, la predisposizione di attrezzature adeguate per consentire ai lavoratori di ripararsi in caso di irruzione d'acqua e di materiali, la diretta sorveglianza di un preposto nella fase di costruzione, sistemazione, trasformazione o smantellamento di una paratoia o di un cassone, nonché l'obbligo di ispezioni ad intervalli regolari. Per tali lavori valgono inoltre le disposizioni previste dal DPR 321/1956.

ARTICOLO 21 "LAVORI IN ARIA COMPRESSA"

A norma dell'art. 34 del DPR 321/1956 l'idoneità della mansione deve essere accertata dal medico competente prima che i lavoratori siano destinati al lavoro ed immediatamente dopo la prima compressione. La periodicità delle visite mediche è bimestrale; mentre la sorveglianza è mensile per i lavoratori adibiti a pressione superiore a 1,5 atmosfere e bimensile per i lavoratori adibiti a pressioni superiori a 2,5 atmosfere.

L'attività di supervisione è prevista dagli artt. 10, comma 1, lett. c, 27, comma 3 e 28, ultimo comma e 30, secondo comma del medesimo decreto.

ARTICOLO 22 "STRUZZURE E CASSEFORME"

L'art. 22 del T.U. obbliga i progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti al rispetto dei principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e al momento delle scelte progettuali e tecniche di scegliere attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Inoltre, ai sensi del Titolo IV del citato decreto, il coordinatore per la progettazione ha l'obbligo di redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) in accordo a quanto dettagliato nell'allegato XV del medesimo decreto e in particolare, le scelte progettuali effettuate dal progettista dell'opera devono avvenire in collaborazione con il coordinatore per la progettazione, al fine di garantire l'eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi di lavoro. Le scelte progettuali sono effettuate nel campo delle tecniche costruttive, dei materiali da impiegare e delle tecnologie da adottare.

Si vedano al riguardo anche gli articoli da 122 a 129 e da 142 a 145 del medesimo decreto.

ARTICOLO 23 “LAVORO SULL’ACQUA”

Il datore di lavoro è obbligato a valutare tutti i rischi (art. 28 del T.U.) tra i quali, considerato il contesto operativo, potrebbe rientrare l’annegamento. Tale rischio, peraltro, è espressamente previsto nell’allegato XV punto 2.2.1, lett. b2 del citato decreto, allegato a cui si deve attenere il coordinatore per la progettazione nella redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

In generale si sottolinea come il datore di lavoro, anche nelle fattispecie disciplinate dal DPR 320/1956 e dal DPR 321/1956, è comunque obbligato al rispetto delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, sancito dall’art. 15 del T.U..

Si vedano al riguardo anche l’articolo 130 e l’allegato VIII punto 4.8 del medesimo decreto.

ARTICOLO 24 “DEMOLIZIONE”

La materia è disciplinata dal T.U. nella Sez. VIII dagli artt. 150 – 156. In particolare l’art. 150 stabilisce l’obbligo di verifica delle condizioni di conservazione e di stabilità delle varie strutture da demolire. A fronte di tale verifica, il datore di lavoro dovrà valutare l’opportunità di eseguire opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare crolli intempestivi. Inoltre, l’art. 151 del citato decreto, impone che i lavori di demolizione procedano, con cautela ed ordine, sotto *“la sorveglianza di un preposto”* e condotti in modo da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventualmente adiacenti. Infine, l’art. 153 stabilisce come deve essere convogliato il materiale di demolizione.

ARTICOLO 25 “ILLUMINAZIONE”

“I posti di lavoro devono disporre, nella misura del possibile, di sufficiente luce naturale ed essere dotati di dispositivi che consentano un’adeguata illuminazione artificiale per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori” (All. XIII -Prescrizioni di Sicurezza e di Salute per la Logistica di Cantiere del T.U.).

ARTICOLO 26 “ELETTRICITA”

Il Titolo III Capo III (Impianti e apparecchiature elettriche) del T.U. (artt. 80-86) individua i requisiti degli impianti e delle apparecchiature elettriche e gli obblighi del datore di lavoro. In particolare, l’art. 81 del citato decreto prevede che *“tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonché le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici”* siano progettati, realizzati e costruiti a regola d’arte, specificando, al comma successivo, che si intende *“regola d’arte”* il rispetto della normativa tecnica (si veda al riguardo anche l’ All. IX del medesimo decreto).

Nel valutare il rischio elettrico a norma dell'art. 80 del richiamato decreto, il datore di lavoro deve considerare tutti i rischi connessi all'impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a disposizione dei lavoratori con particolare riferimento ai rischi derivanti da contatti elettrici diretti ed indiretti, innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni, innesco di esplosioni, fulminazione diretta ed indiretta, sovratensioni ed altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.

Inoltre, il datore di lavoro, a seguito della valutazione del rischio elettrico, deve adottare tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con l'adozione delle misure necessarie.

Il D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106 ha aggiunto il comma 3-bis all'art.80 secondo il quale " *Il datore di lavoro prende, altresì, le misure necessarie affinché le procedure di uso e manutenzione siano predisposte ed attuate tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche*".

Si vedano inoltre le norme tecniche Cei in base alla Legge 186/1968, Marcature CE ed IMQ ed infine il DM 22 gennaio 2008 n. 37 (Regolamento sul riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici).

ARTICOLO 27 "ESPLOSIVI"

Si conferma quanto riportato nel precedente rapporto.

ARTICOLO 28 "RISCHI PER LA SALUTE"

L'art. 15 del T.U. stabilisce il principio in base al quale si deve procedere, nella gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro, " *all'eliminazione del rischio e, ove ciò non sia possibile, alla loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico*".

Fermo restando l'obbligo citato, i titoli VIII, IX e X del decreto sopra indicato disciplinano, specificatamente, i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivante dall'esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici. In particolare, per ciascuno agente preso in considerazione vengono individuate le misure atte all'eliminazione o alla riduzione del rischio e comunque all'esposizione controllata dei lavoratori.

Ai sensi dell'art. 224 del medesimo decreto, " *devono essere eliminati o ridotti al minimo i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi mediante le seguenti misure:*

- a) *progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro;*
- b) *fornitura di attrezature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguate;*
- c) *riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti;*

- d) riduzione al minimo della durata e dell'intensità dell'esposizione;*
- e) misure igieniche adeguate;*
- f) riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità della lavorazione;*
- g) metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici".*

Inoltre il T.U., all'art. 225, prevede ulteriori misure specifiche di protezione e prevenzione che il datore di lavoro deve adottare affinché il rischio sia eliminato o ridotto mediante la sostituzione con altri agenti o processi che sono meno pericolosi per la salute dei lavoratori. E quando non sia possibile eliminare del tutto il rischio, il datore di lavoro deve garantire che il rischio sia almeno ridotto mediante la progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, uso di attrezzi e materiali adeguati; misure di protezione individuali, compresi i dispositivi di protezione individuali e con la sorveglianza sanitaria dei lavoratori.

La normativa citata pone degli obblighi in materia di uso dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) sia in capo al datore di lavoro che ai lavoratori, prevedendo, all'art. 75, che i DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro, e che, ai sensi dell'art. 76, comma 2 lettere *c*) e *d*), gli stessi devono tener conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore e poter essere utilizzati dall'utilizzatore secondo le sue necessità.

Si veda al riguardo l'art. 226 del T.U. che disciplina le procedure di intervento che il datore di lavoro deve adottare per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori dalle conseguenze di incidenti o di emergenze derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro.

Oltre a ciò l'articolo 63 del medesimo decreto, stabilisce che "i luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV" e in particolare, per la difesa dagli agenti nocivi si applicano i punti 2, 3 e 4 del citato allegato.

In riferimento alla domanda di cui all'articolo in esame da parte della Commissione di esperti si rappresenta quanto segue.

La tutela dell'ambiente è disciplinata dal D.lgs. 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. La finalità del decreto è tra l'altro quello di recuperare o smaltire, i rifiuti, senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.

Inoltre la gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 178 del citato decreto, deve essere effettuata conformemente "ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi

dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario "chi inquina paga". A tal fine le gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza".

I rifiuti provenienti dalle attività di costruzioni devono essere primariamente classificati (pericolosi o non pericolosi), identificati mediante un codice CER (Catalogo europeo dei rifiuti), stoccati all'interno del cantiere in funzione della classificazione e del codice CER e inviati al recupero o allo smaltimento nel rispetto dei principi sopra enunciati e in accordo a quanto stabilito dalla Parte IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

Tuttavia, in base al decreto di cui sopra, non si operano distinzioni in base alla provenienza, bensì alle caratteristiche dei rifiuti. In particolare, per le terre e rocce da scavo e gli oli, si applicano gli artt. 214, 215, 216 (per il recupero), 183 (deposito temporaneo) e 185-186 (per il riutilizzo).

Per quanto riguarda i rifiuti contenenti amianto, il riferimento normativo principale per il conferimento, deposito temporaneo, trasporto, bonifica è il medesimo decreto affiancato dalle seguenti altre norme specifiche:

- D.M. 29/7/2004 n. 248 (Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto);
- D.M. 13 marzo 2003 (Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica);
- D.lgs. 13 gennaio 2003 n.36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti);
- D.M. 14 maggio 1996 (Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto);
- D.M. Sanità 6 settembre 1994 (Normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica dei materiali contenenti amianto presenti nelle strutture edilizie);
- D.P.R. 8 agosto 1994 (Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto).

ARTICOLO 29 "PRECAUZIONI ANTINCENDIO"

La gestione delle emergenze è disciplinata dagli articoli da 43 a 46 del T.U., corrispondenti agli originari articoli 12, 13, 14 e 15 del D.lgs. 626/1994.

L'art. 46 specifica che la prevenzione e sicurezza antincendio è diretta a conseguire gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente. Nei luoghi di lavoro soggetti a tale normativa devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori.

Inoltre, i Ministeri dell'Interno e del Lavoro e della Politiche Sociali devono adottare uno o più decreti nei quali siano definite le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto alla sua formazione, nonché i criteri diretti volti ad individuare: le misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio e a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi; le misure

precauzionali di esercizio; i metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio ed infine i criteri per la gestione delle emergenze.

Fino all'emanazione di tali decreti, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro previsti dal D.M. 10 marzo 1998.

ARTICOLO 30 " DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E INDUMENTI PROTETTIVI"

I dispositivi di protezione ricoprono un ruolo essenziale nella prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e devono essere usati con cura e in modo appropriato dai lavoratori. Essi sono necessari per evitare o ridurre i danni conseguenti ad eventi accidentali o per tutelare l'operatore dall'azione nociva di agenti dannosi presenti nell'attività lavorativa.

L'uso dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) è regolato dagli articoli 74 e ss e dall'allegato VIII del T.U.

La normativa citata pone degli obblighi in materia di uso dei DPI sia in capo al datore di lavoro (art.77) che ai lavoratori (art.78).

Tali DPI in conformità all'art. 75, *"devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro"*.

Inoltre, gli stessi devono essere conformi alle norme previste nel già citato D.lgs. 4 dicembre 1992 n. 475, e successive modificazioni, tener conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore e poter essere adattati dall'utilizzatore secondo le sue necessità ai sensi dell'art. 76.

In particolare, in base a quanto previsto dall'art. 79, l'elemento di riferimento per l'applicazione dell'obbligo dell'uso dei DPI è l'allegato VIII del medesimo testo normativo. Tra l'altro, l'art. 18 lett. d) obbliga il datore di lavoro, a *"fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente"*.

Si vedano anche l'art. 20, comma 2, lett. d) secondo il quale l'uso corretto dei DPI nei casi in cui questo sia previsto costituisce un obbligo per i lavoratori, la cui violazione è sanzionata; il D.lgs. 235/2003 e le relative Linee Guida (Linee operative per l'organizzazione aziendale della pulizia e del mantenimento dello stato di efficienza degli indumenti di protezione individuale) .

ARTICOLO 31 "PRONTO SOCCORSO"

Si conferma quanto già comunicato nel precedente rapporto precisando che a seguito dell'abrogazione del D.lgs. 626/94, il *"Primo soccorso"* è ora disciplinato dal T.U. e più

precisamente dall'articolo 45 che individua l'obbligo a carico del datore di lavoro di prendere i provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso.

Invece, le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal D.M. 15 luglio 2003, n. 388 e dai successivi decreti ministeriali di adeguamento. Riguardo la formazione degli addetti al primo soccorso, il decreto ministeriale di cui sopra, oltre a stabilire i requisiti minimi del corso di formazione per le aziende o unità di gruppo A, B, e C, prevede che *"la formazione dei lavoratori designati è svolta da personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del Servizio sanitario Nazionale"*.

ARTICOLO 32 "BENESSERE"

Si vedano al riguardo l'allegato IV (Requisiti dei luoghi di lavoro) e l'allegato XIII (Prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere) del T.U.

ARTICOLO 33 "INFORMAZIONE E FORMAZIONE"

Ciascun lavoratore ha diritto di ricevere un'informazione adeguata in materia di prevenzione e protezione.

Ai sensi dell' art. 36 del T.U., essa deve essere resa in forma agevolmente comprensibile, e deve essere incentrata: *"sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale; sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro; sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46; sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente; sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate"*.

Inoltre, il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

- a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda (art. 37).

Si veda anche, del medesimo testo normativo, l'Allegato XIV (Contenuti minimi del corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori).

ARTICOLO 34 "DENUNCIA DI INFORTUNI E MALATTIE"

Si conferma quanto già riportato nel precedente rapporto. Ai sensi dell'art. 18, lettera r) del T.U. il datore di lavoro ha l'obbligo di *"comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza al lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124".*

ARTICOLO 35

La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalle Aziende Sanitarie Locali (ASL), competenti per territorio (più precisamente dal Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (PSAL), servizio che, insieme ad altri, compone il Dipartimento di Prevenzione), come previsto dall'art. 13 del T.U..

L'articolo appena citato ha sostanzialmente ribadito l'attuale ripartizione esistente tra i vari organismi prevista dall'art. 23 del D.lgs. 626/94, prevedendo peraltro la possibilità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni, di un ampliamento delle funzioni degli organi ispettivi del Ministero del lavoro.

Inoltre, il comma 2 dell'art.13, attribuisce al personale ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, competenze in materia di vigilanza (nel quadro del coordinamento territoriale di cui all'art.7), solo per alcuni settori ritenuti ad "alto rischio" che sono di seguito elencati:

- attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile;
- lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei;
- impianti ferroviari (vigilanza congiunta con le FFSS).

Molto opportunamente, però, viene puntualizzato che la vigilanza è effettuata nel rispetto del coordinamento esercitato dal Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, previsto dall'art. 5 e dai Comitati regionali di coordinamento previsti all'art. 7 del T.U..

Inoltre, a partire dall'anno 2007, in attuazione del Patto per la salute nei luoghi di lavoro (D.P.C.M. 17.12.2007) che prevede il raggiungimento di obiettivi quantitativi rispetto alla vigilanza negli ambienti di lavoro, Regioni e P.A. hanno lavorato alla costruzione di un sistema di rilevazione dell'assetto organizzativo e produttivo dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro delle ASL omogeneo sul territorio nazionale, in modo da

consentire il confronto fra le diverse Regioni e P.A., fornendo un quadro dettagliato dell'attività dei Servizi ed evidenziando eventuali margini di miglioramento.

Il progetto ha previsto la messa a punto di un sistema informatizzato, implementato da ciascuna Regione con i propri dati. Attualmente tutte le Regioni e P.A. e tutti i 184 Servizi di Prevenzione e Sicurezza nel Luoghi di Lavoro partecipano al progetto.

L'attività svolta dai Servizi PSAL delle Regioni e Province Autonome nel corso del 2008 è sintetizzata nella tabella 2. I dati di seguito riportati debbono essere letti come definitivi, poiché validati alla fine del 2009 dal sistema dei referenti regionali.

Tabella 2 Sintesi dell'attività svolta dai Servizi PSAL. Confronto anni 2007 – 2008

	2007 N°	2008 N°
N. sopralluoghi eseguiti	173.752	214.070
N. aziende con dipendenti + lavoratori autonomi oggetto di ispezione	110.893	130.305
N. di violazioni rilevate	71.149	69.039
N. provvedimenti di ordine amministrativo e penale	54.442	59.626
N. complessivo di cantieri edili ispezionati	41.457	51.913
N. di cantieri edili non a norma	16.547	22.999
N. inchieste infortuni concluse	21.573	21.682
N. inchieste malattie professionali concluse	8.603	10.417
N. aziende in cui è stato controllato il protocollo di sorveglianza sanitaria e/o le cartelle sanitarie	37.448	31.081
N. aziende/ cantieri controllati con indagini di igiene industriale	3.552	3.658
N. interventi di informazione e assistenza	18.675	15.492
N. ore di formazione	32.203	40.070
N. persone formate	79.035	100.856

Nell'anno 2008 i Servizi PSAL hanno effettuato 214.070 sopralluoghi, controllando circa 130.000 aziende, pari al 5,4% delle aziende con dipendenti presenti sul territorio nazionale (la percentuale è ottenuta rapportando il numero di aziende ispezionate alle aziende con dipendenti presenti nel territorio di competenza, estratte dall'ultima banca dati dei Flussi informativi INAIL-ISPESL-Regioni). Rispetto alle precedenti rilevazioni, relative all'anno 2006 e al 2007, si osserva in media un incremento del livello di "copertura" del territorio.

Passando allo specifico settore dell'edilizia, caratterizzato da un'altissima incidenza di infortuni e malattie professionali, nel corso del 2008 sono state ispezionate circa 66.000 aziende edili, ovvero l'8,6% delle aziende edili con dipendenti del territorio, con un incremento rispetto al 2007 di oltre 10.000 aziende (che corrisponde ad un incremento percentuale del 22%).

I cantieri sottoposti ad ispezione sono stati 51.913 (nel 2007 sono stati 41.457), con un rapporto fra quelli ispezionati e quelli notificati del 17,6%.


Il 44% dei cantieri ispezionati è risultato non a norma. Anche in questo caso deve essere quindi segnalato che il sistema delle Regioni nel suo complesso ha raggiunto l'obiettivo assegnato dal Patto per la Salute nei luoghi di lavoro siglato nel 2007, con l'adozione del Piano Nazionale Edilizia, che prevedeva per i Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro il compito di ispezionare almeno 50.000 cantieri nel corso di ogni anno.

Le violazioni alla normativa vigente in materia di sicurezza e igiene del lavoro rilevate sono state oltre 69.000 e sono stati adottati oltre 59.000 provvedimenti di ordine amministrativo o penale.

Le inchieste per infortunio sono state, nel 2008, 21.682 con una percentuale di inchieste concluse con violazione del 30,4%.

Invece, le inchieste sulle malattie professionali sono state 10.417 con una percentuale di quelle concluse con violazione del 10,6% in calo rispetto al 2007 quando era del 13 % (figura 2).

Figura 2 Percentuale di inchieste infortunio concluse con il riscontro di violazione correlata all'evento, 2006/2007/2008



In riferimento alle fattispecie sanzionatorie, il T.U. prevede principalmente sanzioni di natura penale a carico dei diversi soggetti facenti capo all'impresa (datore di lavoro, dirigenti e preposti). Si ribadisce l'inderogabilità di alcuni obblighi datoriali e della delegabilità di altri e pertanto saranno previsti distintamente sanzioni a carico del datore di lavoro, dirigente e preposto.

È importante sottolineare che tutta la normativa speciale di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro trova il suo completamento, per quanto attiene alla repressione di condotte illegittime, in alcuni articoli del codice penale che qualificano dette condotte come "delitti". In particolare gli artt. 437 e 451 c.p. prendono in considerazione la condotta di chi omette, rispettivamente per dolo o per colpa, di collocare oppure di apprestare le cautele per prevenire un infortunio oppure rimuove o danneggia strumenti destinati alla estinzione di un incendio o al salvataggio o al soccorso. I suddetti articoli hanno carattere

generale e sono applicabili in tutti i casi in cui la legislazione speciale indica soggetti tenuti ad una certa condotta attiva di carattere protettivo e preventionale. Lo stesso dicasi per gli artt. 589 e 590 c.p. che prendono in considerazione, rispettivamente, la fattispecie dell'*omicidio colposo* e delle *lesioni personali colpose*, le quali se, causate dalla violazione delle norme antinfortunistiche, prevedono pene più severe.

Il legislatore, con il D.lgs. 758/94, ha introdotto l'istituto della "prescrizione" che definisce il procedimento relativo all'estinzione delle contravvenzioni in materia di salute e sicurezza. In particolare, l'iter previsto dall'articolo 20 del citato decreto (si veda la tabella 2) è il seguente:

- l'organo di vigilanza, una volta accertata la commissione di una contravvenzione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, punita con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda ovvero con la pena della sola ammenda, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'art. 55 del codice di procedura penale, impedisce al contravventore un'apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario; inoltre l'organo di vigilanza riferisce al Pubblico Ministero la notizia di reato inerente alla contravvenzione ai sensi dell'art. 347 del codice di procedura penale;
- entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza verifica che il contravventore abbia adempiuto alla prescrizione impartita e, in caso affermativo, lo ammette al pagamento di una somma di denaro pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa; al contempo, si richiede l'archiviazione del procedimento penale.

In tal modo, il legislatore ha inteso perseguire un duplice obiettivo: da un lato deflazionare il sistema penale e dall'altro garantire l'incolinità dei lavoratori attraverso la rimozione delle situazioni pericolose ed il ripristino delle condizioni di sicurezza.

Nel caso in cui, il contravventore non adempia alla prescrizione, il Pubblico Ministero può:

- disporre il rinvio a giudizio, concordando con le valutazioni dell'organo di vigilanza
- chiedere ugualmente l'archiviazione, dissentendo con l'organo di vigilanza, qualora ritenga insussistente l'ipotesi di reato o la non colpevolezza del contravventore.

Inoltre, al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, gli organi di vigilanza, in virtù dell'art. 14 del T.U., possono adottare *provvedimenti di sospensione* in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni quando riscontrano l'impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione oggetto di prescrizione dell'organo di vigilanza ottemperata dal contravventore o di una violazione accertata con sentenza definitiva, lo stesso soggetto commette più violazioni della stessa indole.

Si riportano (Tabella 1) i dati raccolti negli ultimi tre anni (2007, 2008 e 2009) relativi all'attività di vigilanza nei cantieri svolta dal solo personale ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

TABELLA 1

ANNO	CANTIERI		AZIENDE	
	Ispezionati	Irregolari	Ispezionati	Irregolari
2007	19595	14137	29755	19170
2008	17730	12650	30430	18813
2009	18144	12453	30010	16832
Totale	55469	39240	90195	54815

TABELLA 2 Provvedimenti emanati nel corso delle ispezioni relativi agli anni 2007, 2008 e 2009.

ANNO	PROVVEDIMENTI PENALI			PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI
	Arresti	Sequestri	Prescrizioni D.lgs. 758/94	
2007	13	478	29204	25505
2008	1	192	27077	20626
2009	7	132	24202	73570
Totale	21	802	80483	119701

Ad ogni buon fine si forniscono, di seguito, i dati relativi al Bilancio Infortunistico 2009 pubblicati dall'INAIL:



OSSERVATORIO INFORTUNI

1 . IL BILANCIO INFORTUNISTICO 2009

1a - Infortuni avvenuti negli anni 2008-2009 per modalità di evento

Modalità di evento	Infortuni 2008	Infortuni 2009	Var %	Casi mortali		Var %
				2008	2009	
In occasione di lavoro	775.927	696.863	-10,2	829	767	-7,5
di cui: <i>Ambiente di lavoro ordinario (fabbrica, cantiere, terreno agricolo, ecc.)</i>	724.570	646.695	-10,7	491	464	-5,5
<i>Circolazione stradale (autotrasportatori merci/persone, commessi viaggiatori, addetti alla manutenzione stradale, ecc.)</i>	51.357	50.168	-2,3	338	303	-10,4
In itinere (percorso casa-lavoro-casa)	99.217	93.137	-6,1	291	283	-2,7
Totali	875.144	790.000	-9,7	1.120	1.050	-6,3

Sono 790.000 le denunce di infortuni sul lavoro pervenute all'INAIL nel 2009: 85mila in meno rispetto al 2008 per una flessione del 9,7%. In calo del 6,3% i casi mortali, con 1.050 vittime (70 decessi in meno).

La riduzione maggiore ha riguardato gli incidenti in occasione di lavoro (-10,2% di denunce), mentre quelli in itinere (tragitto lavoro/casa e casa/lavoro) sono diminuiti del 6,1%.

Questo calo consistente è da ricondurre in parte agli effetti della crisi economica che ha colpito il Paese. Si ritiene comunque ragionevole stimare una riduzione reale pari a -7% per gli infortuni in generale e a -3,4% per quelli mortali.

1 . IL BILANCIO INFORTUNISTICO 2009

1b - Infortuni avvenuti negli anni 2008-2009 per sesso

Sesso	Infortuni			Casi mortali		
	2008	2009	Var %	2008	2009	Var %
Femmine	250.674	244.327	-2,5	86	74	-14,0
Maschi	624.470	545.673	-12,6	1.034	976	-5,6
Totale	875.144	790.000	-9,7	1.120	1.050	-6,3

Analizzando gli infortuni in ottica di genere, è evidente come il calo non sia stato uniforme, ma molto più accentuato per gli uomini (-12,6%) che per le donne (-2,5%). Per quanto riguarda invece gli infortuni mortali la situazione è diversa: una riduzione del 14% per la componente femminile (74 lavoratrici decedute nel 2009 rispetto alle 86 del 2008), mentre per gli uomini il calo è stato del 5,6% (dai 1.034 morti del 2008 ai 976 del 2009).

Va detto che per le donne il 60% delle morti si è verificato in itinere.

La riduzione degli infortuni è coerente con i dati dell'occupazione rilevati dall'ISTAT (-2,0% per i maschi e -1,1% per le femmine).

1c - Infortuni avvenuti negli anni 2008-2009 per classe di età

Classe di età	Infortuni			Casi mortali		
	2008	2009	Var %	2008	2009	Var %
Fino a 34 anni	320.706	262.233	-18,2	321	295	-8,1
35-49 anni	367.267	339.897	-7,5	456	398	-12,7
50-64 anni	167.759	168.472	0,4	285	299	4,9
65 anni e oltre	10.124	10.304	1,8	38	41	7,9
Totale (1)	875.144	790.000	-9,7	1.120	1.050	-6,3

(1) Il totale comprende i casi non determinati

I lavoratori che hanno avuto maggiore beneficio dal miglioramento infortunistico nel 2009 sono i giovani (fino a 34 anni) per i quali gli infortuni sono scesi del 18,2%.

Per i casi mortali la flessione più consistente si registra per la classe di età centrale 35-49 anni (-12,7%), seguita da quella fino a 34 anni (-8,1%), mentre si assiste ad un aumento per gli ultra cinquantenni (+5,3%).

1 . IL BILANCIO INFORTUNISTICO 2009

1d - Infortuni avvenuti negli anni 2008-2009 per i rami e i principali settori di attività economica

Ramo/Settore di attività economica	Infortuni			Casi mortali		
	2008	2009	Var.%	2008	2009	Var.%
Agricoltura	53.354	52.629	-1,4	125	125	0,0
Industria di cui:	366.159	297.290	-18,8	532	490	-7,9
Industria manifatturiera	192.478	146.058	-24,1	260	213	-18,1
Costruzioni	93.546	78.436	-16,2	221	218	-1,4
Servizi di cui:	455.631	440.081	-3,4	463	435	-6,0
Trasporti	68.466	59.903	-12,5	150	125	-16,7
Commercio	76.696	69.737	-9,1	97	98	1,0
Totale	875.144	790.000	-9,7	1.120	1.050	-6,3

La diminuzione degli infortuni sul lavoro è stata molto più sostenuta nell'Industria (-18,8%) che nei Servizi (-3,4%) o nell'Agricoltura (-1,4%). Il calo più significativo, pari al 24,1%, è nella Manifattura (più di altri colpita dalla crisi economica) e nelle Costruzioni (-16,2%). Apprezzabili flessioni nei Trasporti (-12,5%) e nel Commercio (-9,1%).

Per i casi mortali a fronte di una riduzione sensibile nell'Industria (-7,9%) e nei Servizi (-6%), l'Agricoltura è sostanzialmente stabile. Significativa la riduzione nel Manifatturiero (-18,1%) mentre, nelle Costruzioni, settore storicamente ad alto rischio infortunistico, il calo è stato dell'1,4% (in linea con l'andamento occupazionale). Da segnalare il 16,7% di decessi in meno nei Trasporti.

4 . L'ANDAMENTO DELLE MALATTIE PROFESSIONALI (2005 - 2009)

Gestione / tipo di malattia	2005	2006	2007	2008	2009
AGRICOLTURA	1.318	1.448	1.649	1.834	3.914
Var. % su anno precedente		9,9	13,9	11	113,4
Var. % su 2005		9,9	25,1	39	197,0
di cui:					
Malattie osteo-articolari e muscolo-tendinee	620	721	920	1.089	2.777
Ipoacusia da rumore	219	237	282	271	603
Malattie respiratorie	155	158	153	153	211
Malattie cutanee	33	34	25	33	45
Tumori	40	22	32	24	31
Disturbi psichici lavoro correlati	3	3	6	2	3
INDUSTRIA E SERVIZI	25.147	25.060	26.817	27.756	30.362
Var. % su anno precedente		-0,3	7,0	4	9,4
Var. % su 2005		-0,3	6,6	10	20,7
di cui:					
Malattie osteo-articolari e muscolo-tendinee	8.094	9.205	10.367	11.771	14.693
Ipoacusia da rumore	6.714	6.130	6.022	5.656	5.180
Malattie respiratorie	2.477	2.324	2.389	2.249	2.097
Malattie da Asbesto (neoplasie, asbestosi, placche pleuriche)	2.076	1.918	2.018	2.086	2.012
Tumori (escluse le neoplasie da Asbesto)	1.134	1.077	1.166	1.161	1.085
Malattie cutanee	1.119	930	859	724	679
Disturbi psichici lavoro correlati	518	490	509	446	407
DIPENDENTI CONTO STATO	322	318	390	349	370
Var. % su anno precedente		-1,2	22,6	-10,5	6,0
Var. % su 2005		-1,2	21,1	8,4	14,9
di cui:					
Malattie osteo-articolari e muscolo-tendinee	83	124	107	111	150
Malattie respiratorie	57	28	76	48	45
Malattie da Asbesto (neoplasie, asbestosi, placche pleuriche)	28	16	27	48	31
Ipoacusia da rumore	67	42	76	32	30
Disturbi psichici lavoro correlati	24	21	36	25	27
Tumori (escluse le neoplasie da Asbesto)	21	19	15	20	16
Malattie cutanee	9	9	8	10	2
TOTALE	26.787	26.826	28.856	29.939	34.646
Var. % su anno precedente		0,1	7,6	3,8	15,7
Var. % su 2005		0,1	7,7	11,8	29,3

Anno record per le malattie professionali, con 34.646 denunce complessive (il valore più alto degli ultimi 15 anni): un aumento del 15,7% rispetto ai 30mila casi del 2008 e di circa il 30% in 5 anni (8mila denunce in più rispetto alle quasi 27mila del 2005).

In particolare, nell'Agricoltura in un solo anno le segnalazioni sono più che raddoppiate e triplicate nell'ultimo quinquennio.

Le patologie più diffuse – con quasi 18mila casi denunciati (+36% rispetto al 2008) – sono quelle relative all'apparato muscolo-scheletrico (tendiniti, affezioni dei dischi intervertebrali, sindrome del tunnel carpale, ecc.), dovute a sovraccarico biomeccanico.

Il presente rapporto è stato inviato alle organizzazioni datoriali e sindacali di cui all'elenco allegato.

ALLEGATI

- 1.** D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 del 2008 e s.m.i. (Testo Unico sulla salute e sicurezza);
- 2.** DPR 320/1956 (Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo);
- 3.** DPR 321/1956 (Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa);
- 4.** D.lgs. 235/2003 (Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori);
- 5.** D.M. 1 dicembre 2004, n.329 (Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93);
- 6.** D.lgs. 25 febbraio 2000, n.93 (Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione);
- 7.** D.lgs. 4 dicembre 1992 n.475 (Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale);
- 8.** D.lgs. 27 settembre 1991, n. 311 (Attuazione delle direttive n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE in materia di recipienti semplici a pressione, a norma dell'art. 56 della legge 29 dicembre 1990, n.428);
- 9.** DM 29 febbraio 1988 (Norme di sicurezza per la progettazione l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 mc);
- 10.** DM 23 settembre 2004 (Modifica del decreto del 29 febbraio 1988, recante norme di sicurezza per la progettazione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas, di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 m³ e adozione dello standard europeo EN 12818 per i serbatoi di gas di petrolio liquefatto di capacità inferiore a 13 m³);
- 11.** DM 17 gennaio 2005 (Procedura operativa per la verifica decennale dei serbatoi interrati per GPL con la tecnica basata sul metodo delle emissioni acustiche);
- 12.** Legge 186/1968 (Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici);
- 13.** DM 22 gennaio 2008 n. 37 (Regolamento sul riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici);
- 14.** D.lgs. 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale) (Parte IV);
- 15.** D.M. 29/7/2004 n. 248 (Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto);
- 16.** D.M. 13 marzo 2003 (Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica);

- 17.** D.lgs. 13 gennaio 2003 n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti);
- 18.** D.M. 14 maggio 1996 (Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto);
- 19.** D.M. Sanità 6 settembre 1994 (Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n.257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto);
- 20.** D.P.R. 8 agosto 1994 (Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto);
- 21.** D.M. 10 marzo 1998 (La gestione della sicurezza antincendio);
- 22.** Linee operative per l'organizzazione aziendale della pulizia e del mantenimento dello stato di efficienza degli indumenti di protezione individuale;
- 23.** Linea Guida per l'esecuzione di lavori temporanei in quota con l'impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante ponteggi metallici fissi di facciata Montaggio, smontaggio, trasformazione Ponteggi;
- 24.** Linea Guida per l'esecuzione di lavori temporanei in quota con l'impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi;
- 25.** Prime indicazioni operative modificate apportate dal D.lgs. 106/2009 al Titolo III del D.lgs. 81/2008;
- 26.** D.P.C.M. 17.12.2007;
- 27.** D.lgs. 758/94 "Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro";
- 28.** Copie di verbali di ispezione e prescrizione.